

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1878

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPECCHI, FOLENA, MANNINO ANTONINO, FERRANDI, VIOLANTE, D'ALEMA, MAGRI, GASPAROTTO, COSTA ALESSANDRO, GALANTE, PALMIERI, MOMBELLI, PICCHETTI, NAPPI, BEVILACQUA, ORLANDI, LORENZETTI, BOSELLI, MONTECCHI

Presentata il 12 novembre 1987

Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 52 della Costituzione della Repubblica italiana prevede come sacro dovere del cittadino la difesa della patria e rinvia alla legge ordinaria stabilire i limiti e i modi di obbligatorietà del servizio militare.

La Corte costituzionale con sentenza n. 164 del 1985 ha precisato come il concetto di difesa della patria si debba considerare più ampio della difesa in armi attraverso il servizio militare riconoscendo:

1) che l'obiezione di coscienza al servizio militare non è in contrasto, né tantomeno è altra cosa, rispetto all'obbligo costituzionale previsto dall'articolo 52;

2) che il servizio civile prestato dagli obiettori di coscienza, di pari sacrificio e riferito al concetto di difesa, ha pari

dignità del servizio militare rispetto all'adempimento di tale obbligo.

Successivamente la stessa Corte con sentenza n. 133 del 1985 ha riconosciuto non applicabile agli obiettori la legge penale militare e la giurisdizione militare e anche attraverso questa via, ha riaffermato il pieno riconoscimento del servizio civile sostitutivo.

La nostra Costituzione, a differenza del dettato costituzionale di altri paesi (vedi articolo 413 della legge Fondamentale della Repubblica federale tedesca) non riconosce come principio il valore dell'obiezione di coscienza, e rinvia alla legge ordinaria il riconoscimento di questo diritto individuale, le forme in cui esso si esprime, la garanzia di uguaglianza di trattamento fra obiettori e non obiettori.

La legge 15 dicembre 1972, n. 772, ha introdotto nel nostro ordinamento un primo riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare caratterizzato più come un « beneficio » che non come un diritto vero e proprio.

La legge 22 maggio 1978, n. 194, riconosce il diritto per l'operatore sanitario, obiettore di coscienza rispetto all'intervento di interruzione volontaria della gravidanza, di non partecipare all'intervento, e sufficiente come motivazione, la semplice dichiarazione dell'interessato.

Sono questi gli unici due tipi di obiezione di coscienza previsti dalla legislazione italiana e già dalla lettura dei testi di legge appare evidente la disparità tra queste due figure di obiettori, circa il riconoscimento: beneficio sottoposto a giudizio il primo, diritto insindacabile il secondo.

Appare quindi evidente la necessità che il nostro ordinamento giuridico affronti i termini generali del riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza.

In particolare, rispetto all'obiezione di coscienza al servizio militare, vale svolgere alcune osservazioni in merito alla citata legge n. 772 del 1972, ai suoi contenuti e all'applicazione che ne è stata fatta in questi 16 anni.

Il periodo di applicazione è sufficientemente lungo e significativo, tenuto conto dei profondi cambiamenti sociali e culturali degli anni 70, e degli altrettanto profondi cambiamenti intervenuti nello scenario internazionale, nei rapporti tra gli Stati ed i popoli rispetto al concetto di sicurezza reciproca (basti pensare all'accordo USA-URSS sull'eliminazione degli euromissili, impensabile dieci anni fa, ed ai caratteri che ha assunto in questi stessi anni il variegato mondo della pace). Ma questa legge non ha avuto nella sua gestione uno svolgimento in avanti, un processo cioè che superasse i limiti di contenuto inevitabili considerato il periodo della sua nascita. Troppo spesso si è accentuato, attraverso una gestione tutta burocratica, quel carattere punitivo

che da essa traspariva e che rispecchiava una cultura fortemente arretrata. Lo Stato si trovava costretto a riconoscere l'obiezione di coscienza, ma ritenendo che l'obiettore, rifiutando di adempiere nelle uniche forme riconosciute ad un dovere costituzionale, godesse per questo di una sorta di privilegio, fosse da scoraggiare. Da qui la durata eccessiva del servizio, l'istituzione di una commissione che indagasse la coscienza con le previste indagini da parte dei carabinieri, il sottoporre l'obiettore alle regole che disciplinano la vita militare in caserma. Non a caso la gestione rimaneva affidata all'Amministrazione della difesa. Nello stesso tempo lo Stato abdicava ad un suo compito precipuo, quello cioè di indicare indirizzi a quadro di riferimento per il servizio civile, delegando nei fatti ad enti, nella maggioranza dei casi di tipo privato, tutta questa materia e riservandosi un ruolo puramente fiscale.

Le sentenze della Corte costituzionale hanno in parte, e certo in modo importante, ovviato ai limiti più evidenti della legge. In questi anni si è notevolmente rafforzata la coscienza dei giovani attorno ai temi della pace, a un'idea di difesa e di sicurezza che al posto delle armi sostituisce la forza delle idee, della politica, gli strumenti della solidarietà e della cooperazione. E mentre l'obiezione di coscienza al servizio militare si è caratterizzata sempre di più oltre il rifiuto dell'uso personale e permanente delle armi come forma di rifiuto di un'organizzazione della difesa che si esprimeva nel modello militare come unico ed esclusivo, è cresciuto nei giovani un disagio fortissimo rispetto al servizio militare, alle condizioni della vita militare, al significato di quell'anno della propria vita dedicato a difendere la patria che troppo spesso appare vuoto, distante dalla realtà della « vita civile ». Senza giungere ai dati estremi dei suicidi, verificatisi con incredibile frequenza nell'anno 1986, tanti sono stati i segnali di questo malessere, dello scontro tra il maturare della coscienza di sé e dei propri diritti e la

realtà di una vita militare ancora troppo chiusa negli schemi di un'acritica obbedienza alle regole della disciplina.

Oggi è matura — sia per la nuova coscienza che altri e altrettanto pericolosi sono i nemici che attentano alla nostra sicurezza, minano la qualità della nostra vita e la civile convivenza, sia per l'evolversi di nuovi concetti di sicurezza reciproca — la possibilità di affrontare in modo nuovo e di tradurre in nuove forme la difesa del paese.

Crediamo quindi che l'obiettivo da porci sia quello di un modello di difesa che consenta di affrontare adeguatamente tutte le minacce che condizionano negativamente la vita della collettività e dunque la necessità di prevenire, disciplinare e favorire una molteplicità di servizi idonei alle differenti emergenze e in questo senso adeguati ad una concezione ampia e ricca della sicurezza, che valorizzi come fattore di sicurezza la consapevolezza dei cittadini di avere qualcosa da difendere. Vi è la consapevolezza sempre

più chiara della complessità e diversificazione dello stesso concetto di minaccia che non può essere ridotto alla tradizionale minaccia militare. La sicurezza dei singoli e della collettività è infatti minacciata su mille fronti: la minaccia del degrado ambientale, l'instabilità che deriva dallo squilibrio nord/sud, il degrado delle condizioni di vita, i fenomeni di emarginazione e di violenza nelle aree delle metropoli.

Per questo occorre andare oltre il concetto di sicurezza garantita dalle armi e di difesa militare, costruire la difesa civile, un servizio civile generalizzato alternativo e complementare nella fase attuale, al servizio militare. Questo l'obiettivo che vogliamo porci, anche attraverso le opportune iniziative legislative.

La modifica profonda della legge n. 772 del 1972 per un riconoscimento pieno del diritto di obiezione di coscienza è un primo atto doveroso che si inquadra in questo progetto più ampio ma non lo esaurisce.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza adempiono all'obbligo costituzionale della difesa della patria nei modi previsti dalla presente legge.

2. I motivi di coscienza devono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti etici professati dal soggetto.

3. Non sono ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda:

a) risultano titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) che siano stati condannati per detenzione, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materie esplodenti o per reati commessi mediante violenza sulle persone;

c) che siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

d) che abbiano tenuto una condotta assolutamente incompatibile con i convincimenti etici indicati nel comma 2.

ART. 2.

1. I giovani indicati nel comma 1 dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento.

2. Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legislazione vigente, che non avessero presentato do-

manda nei termini stabiliti dal comma 1, possono produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

3. I richiedenti producono direttamente, insieme alla dichiarazione di cui all'articolo 1, la certificazione necessaria ivi prevista.

4. Eventuali falsità, riscontrate nei documenti di cui sopra, anche se non costituiscono reato, determinano la reiezione della domanda.

5. Nella domanda di cui al comma 1 i giovani possono indicare l'area di impiego in cui svolgere il servizio civile sostitutivo.

ART. 3.

1. Il Ministro della difesa decide con proprio decreto, sentito il parere delle commissioni di leva, sulla base dei requisiti adottati dal richiedente.

2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. La mancata decisione entro il termine di cui al comma 2 comporta l'accoglimento della domanda.

4. Avverso il decreto che respinge la domanda il richiedente può ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.

5. La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non si sia pronunciato sulla domanda, ed in caso di ricorso, contro il diniego alla sentenza definitiva.

ART. 4.

1. Le commissioni di leva, nell'esprimere il parere di cui al comma 1 dell'articolo 3 al Ministro della difesa, valutano la sussistenza delle condizioni prescritte negli articoli 1 e 2.

2. Gli interessati, a domanda, debbono essere sentiti personalmente.

3. Presso ogni distretto militare è istituito un servizio permanente di informa-

zioni sui diritti e doveri dei giovani riconosciuti obiettori di coscienza, sull'attività con cui si esplica il servizio civile sostitutivo, nonché sugli enti convenzionati con il Servizio civile nazionale di cui all'articolo 11.

ART. 5.

1. Dopo l'accoglimento della domanda di riconoscimento di obiezione di coscienza i nominativi degli obiettori vengono cancellati dalle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare per essere inseriti nella lista del Servizio civile nazionale di cui all'articolo 11.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede quattro scaglioni annui per l'inizio del servizio.

3. L'inizio del servizio è previsto con il primo contingente successivo alla scadenza prevista dal comma 2 dell'articolo 3.

4. La durata del servizio civile sostitutivo è pari a quella del servizio di leva di truppa per l'esercito, aumentata di un quarto, destinato alla formazione degli obiettori.

ART. 6.

1. Decade dall'ammissione al servizio civile sostitutivo l'obiettore che:

a) omette senza giustificato motivo di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito all'ente presso cui deve prestare servizio;

b) tiene condotta incompatibile con i motivi di coscienza addotti a fondamento della domanda;

c) non adempie, in modo grave, i compiti cui è addetto.

2. Il Ministro della difesa decide la decadenza su indicazione del Servizio civile nazionale di cui all'articolo 11.

ART. 7.

1. Chi presta servizio sostitutivo civile non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore è punito con la pena della reclusione fino ad un anno.

2. A chi esercita le attività e le funzioni indicate nel comma 1, all'atto della prestazione del servizio, si applicano le disposizioni vevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 8.

1. L'obiettore che rifiuta il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione al servizio civile, rifiuta, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

3. L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva, se la durata complessiva dei periodi di detenzione e delle forme alternative di esecuzione della pena sono state complessivamente pari al periodo di servizio indicato al comma 4 dell'articolo 5.

4. L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al comma 1, o di essere ammessi, nel caso di cui al comma 2, ad un servizio sostitutivo civile.

5. L'imputato e il condannato ai sensi del comma 2 possono far domanda di essere arruolati nelle Forze armate.

6. Sulle domande decide il Ministro della difesa.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, o per il servizio sostitutivo civile.

ART. 9.

1. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato di ricoprire incarichi direttivi presso aziende, enti od organizzazioni che fabbrichino, commercino o progettino, direttamente o indirettamente, le armi e le munizioni indicate negli articoli 28 e 30 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. È altresì vietato detenere ed usare le armi e munizioni predette nei 5 anni successivi alla fine del servizio civile.

3. È fatto divieto all'autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività di cui ai commi 1 e 2.

4. Chi trasgredisce ai divieti di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a 170 mila e, decade inoltre dal servizio civile.

ART. 10.

1. Gli obiettori che prestano servizio civile sostitutivo sono equiparati nel trattamento economico ai cittadini che prestano il servizio militare.

2. Essi sono soggetti alle norme disciplinari delle organizzazioni cui sono assegnati in raccordo con il regolamento generale di disciplina predisposto dal Servizio civile nazionale di cui all'articolo 11 e sono soggetti alla giurisdizione penale ordinaria fin dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento di obiettore di coscienza.

ART. 11.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Servizio civile nazionale.

2. Presso il Servizio civile nazionale è istituito un dipartimento per il servizio civile effettuato dagli obiettori.

ART. 12.

1. Il dipartimento per la gestione del servizio civile per gli obiettori ha i seguenti compiti:

- a) tenere la lista degli obiettori;
- b) assegnare gli obiettori alla Protezione civile e agli enti convenzionati con il Servizio civile nazionale, tenendo conto delle opzioni indicate nelle domande;
- c) predisporre le linee del regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza;
- d) definire i criteri per i rimborsi dei costi.

ART. 13.

1. Le attività in cui si applica il Servizio civile sostitutivo sono le seguenti:

- a) concorso all'attività di difesa ambientale e di salvaguardia del territorio;
- b) attività di prevenzione e di recupero di fenomeni di emarginazione sociale;
- c) attività di ricerca per la pace e il disarmo.

ART. 14.

1. È istituita una Commissione parlamentare con il compito di vigilare sull'attuazione della presente legge.

2. La Commissione può compiere visite ed ispezioni.

3. Gli enti, il Servizio civile nazionale, il Ministero della difesa e ogni altro organismo della pubblica amministrazione sono tenuti su richiesta della Commissione a fornire le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

4. La Commissione è composta da 20 deputati e 20 senatori, nominati d'intesa tra i Presidenti della Camera e del Senato in modo che tutti i gruppi parlamentari siano presenti e che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari.

5. La Commissione elegge un presidente, due vicepresidenti e due segretari e può valersi delle collaborazioni esterne che ritenga necessarie. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato e della Camera.

6. La commissione dura in carica tre anni e presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione dei propri lavori.

ART. 15.

1. Gli enti e le organizzazioni pubbliche e private che intendono concorrere alla gestione della presente legge attraverso convenzione con il Servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di lucro;

b) finalità istituzionali corrispondenti alle attività del Servizio civile sostitutivo.

2. Le convenzioni sono stipulate sulla base di piani generali presentati dagli enti che prevedono l'impiego degli obiettori per progetti a integrazione, sviluppo, sperimentazione delle funzioni e dei servizi previsti per statuto dall'ente. I progetti devono prevedere un periodo dedicato alla formazione degli obiettori, pari ad 1/5 del periodo previsto al comma 4 dell'articolo 5, per il Servizio civile sostitutivo.

3. Nell'assegnazione agli enti si tiene conto dell'indicazione motivata dell'area di impiego da parte dell'obiettore e della sua coerenza con i progetti dell'ente.

ART. 16.

1. Il Servizio civile nazionale comunica al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile dell'obiettore di coscienza. I competenti organi di leva provvedono a porre in congedo illimitato l'obiettore. Il Servizio civile nazionale provvede altresì al richiamo degli obiettori sino al 45° anno di età in caso di pubblica calamità, presso gli uffici operativi della Protezione civile.

ART. 17.

1. La valutazione della condotta dell'obiettore in base alla lettera *d*), comma 3 dell'articolo 1 e della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 si effettua solo in base a circostanze effettive. Non si può tenere conto né delle voci correnti nel pubblico, né di apprezzamenti personali.

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante trasferimenti dal capitolo 1403 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 19.

1. La presente legge abroga la legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.